

Bruxelles, 12 marzo 2022
(OR. fr)

6978/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0214(COD)**

**FISC 63
ECOFIN 201
ENV 190
UD 51
CLIMA 93**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere <i>Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020¹, i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno espresso il loro sostegno a favore di una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e hanno invitato la Commissione europea a proporre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per garantire l'integrità ambientale delle politiche dell'UE ed evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ compatibilmente con le norme dell'OMC.

¹ Doc. EUCO 22/20, punti 14 e 17.

2. Inoltre, l'articolo 2 della normativa europea sul clima² prevede che l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l'Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale sia raggiunto nell'Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e che successivamente l'Unione miri a conseguire emissioni negative. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo di tale obiettivo della neutralità climatica, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.
3. La proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere³ (CBAM) è stata pubblicata il 14 luglio 2021 nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %". Tale pacchetto consta di varie proposte e copre una serie di settori strategici ed economici: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura.
4. L'obiettivo principale della proposta, presentata dalla Commissione, relativa a un regolamento CBAM (in quanto misura ambientale), è affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ causato dalle politiche climatiche asimmetriche dei paesi terzi (dove le politiche applicate per combattere i cambiamenti climatici sono meno ambiziose rispetto a quelle dell'UE). L'applicazione del CBAM consentirebbe di evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni dell'Unione siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi terzi o un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. In assenza di tale meccanismo, è possibile che la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ determini un aumento globale delle emissioni mondiali e provochi condizioni di concorrenza impari per l'industria europea.

² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³ Doc. ST 10871/21 + ADD 1-6 [2021/0214 (COD)].

5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere l'8 dicembre 2021. Il Parlamento europeo formulerà il suo parere a breve. Il Comitato europeo delle regioni non ha ancora concordato la sua posizione.

II. STATO DEI LAVORI

6. I lavori su tale proposta sono iniziati nel 2021 nell'ambito del gruppo ad hoc. I progressi sono stati descritti in dettaglio nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori approvata dal Consiglio ECOFIN nel dicembre 2021⁴.
7. Dall'inizio del 2022 la presidenza francese ha organizzato varie riunioni del gruppo ad hoc al fine di giungere a un accordo su un orientamento generale.
8. Le discussioni tecniche hanno consentito di affrontare tutte le questioni contemplate dal testo del regolamento CBAM stesso e di individuare proposte di compromesso che ora sembrano essere ampiamente stabilizzate e che costituiscono una base in vista di un accordo in sede di Consiglio.
9. Le discussioni a livello di gruppo ad hoc hanno inoltre evidenziato alcune questioni che sono importanti per l'attuazione del CBAM, ma rientrano in altri strumenti. Tali questioni, che dovrebbero essere esaminate nei prossimi mesi, sono indicate nell'allegato della nota ST 6772/22, che è stata discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 9 marzo.
10. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 9 marzo la presidenza ha preso atto del sostegno di una maggioranza qualificata di Stati membri e ha concluso che il testo sarà trasmesso al Consiglio in vista dell'adozione di un orientamento generale.

⁴ Doc. ST 14574/21.

11. Nel testo del progetto di regolamento CBAM, per tenere conto della posizione espressa da uno Stato membro, sono state apportate modifiche al considerando 52 relativo alla valutazione che la Commissione deve effettuare prima del 1° gennaio 2026 al fine di introdurre un riferimento alla necessità di considerare l'impatto del meccanismo in materia sociale nonché sulla competitività nel mercato interno. Anche le caratteristiche e i vincoli delle isole dovranno essere presi in considerazione in questo contesto.
12. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha inoltre sostenuto la nota ST 6772/22. Su richiesta di uno Stato membro, nell'allegato del presente documento è stato inserito un riferimento all'istituzione parallela di un'alleanza di paesi che dispongono di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio o altri strumenti analoghi ("club per il clima") al fine di promuovere l'elaborazione di politiche climatiche ambiziose in tutti i paesi e preparare il terreno per la fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale. Su richiesta di un secondo Stato membro, si è tenuto conto anche della necessità di cercare soluzioni per far fronte alle conseguenze dannose dell'introduzione del CBAM sulle esportazioni.
13. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato che i lavori sugli elementi di cui al punto 1 dell'allegato della nota ST 6772/22 dovrebbero compiere progressi sufficienti prima dell'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo.
14. Il compromesso che figura nel documento ST 7044/22 e l'allegato della presente nota tengono conto delle ultime modifiche di cui sopra.

III. CONCLUSIONE

15. Si invita il Consiglio a:

- a) giungere a un orientamento generale su tale progetto sulla base del compromesso che figura nel documento ST 7044/22;
- b) prendere atto dell'allegato, essendo confermato che i lavori sugli elementi di cui al punto 1 di tale allegato devono aver compiuto progressi sufficienti prima dell'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo.

Allegato

In relazione all'orientamento generale elaborato sulla proposta di regolamento relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), si osservano i seguenti punti.

1. Le due questioni seguenti, che non sono contemplate dal regolamento CBAM, sono importanti per la sua attuazione:
 - a) il tasso di aumento degli obblighi di restituzione dei certificati CBAM a norma dell'articolo 31 del progetto di regolamento CBAM è condizionato dal tasso di uscita delle quote assegnate a titolo gratuito ai settori industriali contemplati dal CBAM, stabilito dalla direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione;
 - b) la questione della limitazione della potenziale rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ legata alle esportazioni richiede soluzioni adeguate per garantire l'efficienza economica, l'integrità ambientale e la compatibilità con le norme dell'OMC.
2. Si ricorda inoltre che la Commissione ha presentato proposte di risorse proprie basate, tra l'altro, sulle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM; tali proposte sono in corso di esame per la deliberazione entro il 1° luglio 2022, conformemente all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020.
3. Si rileva, infine, che l'introduzione del CBAM richiede lo sviluppo di cooperazioni bilaterali, multilaterali e internazionali con i paesi terzi, anche mediante l'istituzione in parallelo di un'alleanza di paesi che dispongono di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio o altri strumenti analoghi ("club per il clima"), al fine di promuovere l'elaborazione di politiche climatiche ambiziose in tutti i paesi e preparare il terreno per la fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale.